

Dec. N. 17/2020



Prot. N. 712/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

Presidenza

Rieti, 9 aprile 2020

Il Presidente

ritenuta la necessità di adottare misure straordinarie ed urgenti al fine di prevenire e contenere il contagio da COVID 19;

rilevato che al medesimo fine sono stati adottati plurimi provvedimenti governativi caratterizzati dalla necessità di evitare i contatti tra le persone;

visto l'art. 83 D.L. 17/3/2020 n. 18 e 36 D.L. 8/4/2020 n. 23;

visti e richiamati i propri provvedimenti in data 9/3/2020 e 12/3/2020;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti che ha espresso parere favorevole con delibera n. 6 dell'1 aprile 2020;

dispone

la proroga fino all'11 maggio 2020 degli effetti di cui ai propri provvedimenti in data 9/3/2020 e 12/3/2020 e pertanto – oltre alle disposte limitazioni dell'accesso ai locali e della presenza del personale – i rinvii di ufficio, con le indicate modalità e con le indicate eccezioni, a data successiva all'11/5/2020 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti nel periodo 9 marzo 2020-11 maggio 2020 presso questo Tribunale e presso gli Uffici del Giudice di Pace di Rieti e di Poggio Mirteto;

per il periodo successivo all'11 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020 i procedimenti verranno trattati con le seguenti modalità:

SETTORE CIVILE

A. Le udienze fissate per l'escussione di testimoni, e in generale quelle ove è prevista la partecipazione di soggetti ulteriori rispetto alle parti e ai loro difensori, saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 con comunicazione telematica ad opera della Cancelleria a seguito della relativa indicazione dei giudici da effettuare sempre con modalità telematica. Faranno eccezione, e saranno quindi trattate, le udienze che prevedono la presenza delle parti personalmente e dei loro difensori, nonché quelle per le quali verrà segnalata l'urgenza che dovrà essere valutata dal giudice con decreto comunicato telematicamente alle parti.

i. Si precisa che le udienze nelle quali è prevista la possibilità della parte non costituita di comparire in udienza senza il ministero del difensore (ad es. prefallimentari, convalide di licenza e sfratto, udienza di autorizzazione della vendita ex art. 569 c.p.c., ecc.) saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020 salvo quelle per le quali verrà segnalata l'urgenza che dovrà essere valutata dal giudice con decreto comunicato telematicamente alle parti.

- B. Le udienze ove non è prevista la partecipazione di soggetti ulteriori rispetto alle parti e ai loro difensori si svolgeranno, mediante collegamento da remoto, ex art. 83, comma settimo lettera f) D.L. 17/3/2020 n. 18 solo con il consenso di tutte le parti e con le seguenti modalità:

comunicazione ai procuratori delle parti del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento assicurando che:

1. i partecipanti abbiano aderito all'invito per iscritto depositando almeno sette giorni prima dell'udienza nel fascicolo informatico sia il loro assenso che la loro disponibilità di idonea postazione informatica per il collegamento. La mancata comunicazione dell'assenso nel termine indicato sarà intesa come dissenso;
 2. sia aperto un collegamento per ogni difensore costituito;
 3. i partecipanti si impegnino che per tutta la durata dell'udienza telematica nella stanza dove operano non siano presenti altre persone;
 4. i partecipanti si obblighino a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazioni fornendo un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento;
 5. il collegamento per l'udienza verrà effettuato con il programma TEAMS mediante il link contenuto nel decreto del giudice titolare del fascicolo e seguendo le istruzioni contenute nel decreto stesso;
 6. nella comunicazione di adesione di cui al punto 1 il difensore dovrà indicare se all'udienza sarà sostituito da altro avvocato, specificandone il nominativo, nonché un indirizzo di posta elettronica per ricevere eventuali comunicazioni da parte della Cancelleria
- C. nell'ipotesi di mancata adesione all'invito per il collegamento da remoto, lo svolgimento delle udienze ove non è prevista la partecipazione di soggetti ulteriori rispetto alle parti e ai loro difensori (con la precisazione di cui al punto A.i), nonché quelle dove tutte le parti che avrebbero dovuto essere personalmente presenti abbiano espressamente dichiarato di non voler presenziare e di rinunciare all'attività che avrebbero dovuto svolgere avverrà ex art. 83 comma settimo lettera h) D.L. 18/2020 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, secondo i moduli procedurali di seguito specificati. Si precisa che la Cancelleria non comunicherà l'avvenuta prestazione del consenso e sarà quindi onere degli avvocati di accedere al fascicolo telematico cinque giorni prima dell'udienza per la necessaria verifica. Nell'ipotesi della mancata adesione espressa da uno dei difensori (o della mancata risposta) dovranno essere depositate note scritte e l'udienza si svolgerà per tutti mediante contraddittorio cartolare.
- D. nell'ipotesi di mancata adesione all'invito per il collegamento da remoto, lo svolgimento delle udienze ove è prevista la partecipazione del solo difensore e, nel caso di più difensori, uno solo non abbia espresso il consenso o sia rimasto inerte non rispondendo all'invito, avverrà ex art. 83 comma settimo lettera h) D.L. 18/2020 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice secondo i moduli procedurali di seguito specificati. Si precisa che la Cancelleria non comunicherà l'avvenuta prestazione del consenso e sarà quindi onere degli avvocati di accedere al fascicolo telematico cinque giorni prima dell'udienza per la necessaria verifica.

in generale le note scritte dovranno essere depositate dai difensori almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata (per consentirne la tempestiva accettazione da parte della cancelleria); se una delle parti si costituisce in giudizio dopo la scadenza di tale termine il giudice, prima di provvedere, assegnerà ulteriore termine per note scritte alla luce della nuova costituzione in

giudizio; in ogni caso il giudice potrà, su istanza di parte ovvero d'ufficio, se ritenuto opportuno ai fini di una piena integrazione del contraddittorio, anziché adottare direttamente il provvedimento, disporre l'ulteriore scambio di note scritte su alcune questioni ovvero fissare udienza da tenersi mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma 7 lettera h) del DL 18/2020 o comunque nel rispetto delle misure organizzative adottate ex art. 83, comma 6 del DL 18/2020; la mancata adesione di entrambe le parti all'invito per l'udienza da remoto ed il mancato deposito di note entro l'udienza sarà considerata mancata comparizione con le conseguenze di legge. Resta l'obbligo da parte della cancelleria di inviare le comunicazioni di legge.

in particolare, con riferimento alle diverse tipologie di udienze, si indicano le seguenti modalità procedurali

PER LE UDIENZE GIA' FISSATE PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:

- i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata; il giudice con successivo provvedimento, da adottarsi entro cinque giorni dall'udienza già fissata, comunicherà alle parti il trattenimento a decisione della causa, specificando la decorrenza dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche

Esempio

"Il sottoscritto difensore nella causa N. ____/2018 R.G. già fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del _____, preso atto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Rieti ex art. 2, comma secondo lettera h) D.L. 11/2020, precisa le proprie conclusioni come segue : (ovvero "come in atto di citazione", "come in prima memoria ex art. 183 comma sesto numero 1) c.p.c.", etc), con richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche

Il giudice preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, trattiene la causa a decisione ed assegna i termini ex 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche con decorrenza da:

PER LE UDIENZE GIA' FISSATE PER LA DISCUSSIONE DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE

- i difensori almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata depositeranno brevi note scritte, insistendo per le istanze istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi; nelle predette note scritte sarà facoltà svolgere la sintetica contestazione delle istanze istruttorie di controparte; il giudice con successivo provvedimento, da adottarsi entro trenta giorni dall'udienza già fissata, provvederà sulle istanze istruttorie, dando i provvedimenti per la prosecuzione della causa

Esempio:

"Il sottoscritto difensore nella causa N. ____/2018 R.G. già fissata all'udienza del _____ per la discussione delle richieste istruttorie, preso atto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Rieti ex art. 2, comma secondo lettera h) D.L. 11/2020, insiste per l'ammissione delle prove tutte già dedotte nelle precedenti memorie depositate, contesta l'ammissibilità del capitolo n. _____ formulato dalla difesa di controparte nella memoria ex art. 183, comma sesto n. 3) c.p.c. in quanto non in prova contraria ma diretta e quindi tardivo ..

Il giudice, lette le memorie istruttorie e le note scritte depositate, rilevato che sono ammissibili i capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti da ammette le prove orali nei limiti di cui in parte motiva, rinvia per l'interrogatorio e l'audizione testi all'udienza del _____ / rilevato che la causa appare matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del ____

PER LE PRIME UDIENZE DI TRATTAZIONE EX 183 C.P.C.

- i difensori delle parti almeno tre giorni prima dell'udienza depositeranno brevi note scritte, segnalando al giudice le eventuali questioni ex art. 183 primo comma c.p.c.; parte attrice potrà proporre le domande ed eccezioni conseguenti a riconvenzionali od eccezioni del convenuto, le parti potranno precisare e modificare le domande eccezioni e conclusioni ex art. 183 quinto comma c.p.c. e richiedere i termini per memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.; il giudice con successivo provvedimento, da adottarsi entro cinque giorni dall'udienza già fissata, salva l'adozione dei provvedimenti ex art. 183 primo comma e la richiesta di chiarimenti ex 183 quarto comma, assegnerà, se richiesto, i termini ex 183 c.p.c. normalmente con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento

Esempio (con riferimento alle ipotesi di semplice richiesta di termini ex 183 comma sesto c.p.c.)

Il sottoscritto difensore nella causa N. ____/2018 R.G. già fissata all'udienza del _____ per la prima comparizione delle parti ex 183 c.p.c. , preso atto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Rieti ex art. 2, comma secondo lettera h) D.L. 11/2020, contesta quanto dedotto da controparte, richiede la concessione dei termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.

Il giudice, su richiesta delle parti, concede i seguenti termini perentori ex art. 183, comma sesto c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento ..

PER LE UDIENZE GIA' FISSATE PER CONSENTIRE TRATTATIVE TRA LE PARTI

- i difensori delle parti almeno tre giorni prima dell'udienza depositeranno brevi note scritte, dando atto dell'esito delle trattative, richiedendo in ipotesi nuovo breve rinvio al fine di poter perfezionare gli accordi ovvero formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio a seconda della fase nella quale si trova la causa; il giudice con successivo provvedimento, da adottarsi entro cinque giorni dall'udienza già fissata, provvederà sulle richieste delle parti

PER LE UDIENZE GIA' FISSATE EX 181, 309 C.P.C. A SEGUITO DELLA MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI

- i difensori delle parti almeno tre giorni prima dell'udienza depositeranno brevi note scritte formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio a seconda della fase nella quale si trova la causa; il giudice con successivo provvedimento, da adottarsi entro cinque giorni dall'udienza già fissata, provvederà sulle richieste delle parti; in caso di mancato deposito di note scritte entro il termine ultimo delle ore 13,00 del giorno dell'udienza già fissata, l'udienza dovrà considerarsi svolta ex art. 3, comma secondo lettera h) D.L. 11/2020 senza la comparizione delle parti ed il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del giudizio, salvo solo il reclamo ex 178 c.p.c.

Esempio di provvedimento del giudice di cancellazione della causa dal ruolo

Il giudice, rilevato che nessuna delle parti ha depositato note scritte in relazione all'udienza già rinviata ex 181/309 c.p.c. con rituale comunicazione, visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Rieti ex art. 3, comma secondo lettera h) D.L. 11/2020, rilevato che l'udienza deve

considerarsi svolta senza la comparizione delle parti, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.

PER LE PRIME UDIENZE NEI PROCEDIMENTI EX 702 BIS C.P.C.

- i difensori delle parti almeno tre giorni prima dell'udienza depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste, anche di carattere istruttorio e richiedendo in ipotesi la fissazione di udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ; il giudice con successivo provvedimento, da adottarsi entro cinque giorni dall'udienza già fissata, fisserà udienza ex 183 c.p.c. ovvero adotterà i provvedimenti ex art. 702 ter, comma quarto c.p.c.;

PER LE UDIENZE GIÀ FISSATE PER LA DISCUSSIONE FINALE EX 420 C.P.C.

- i difensori delle parti almeno tre giorni prima dell'udienza depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice entro trenta giorni dall'udienza depositerà sentenza con dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero dispositivo con fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza ex 429 c.p.c.

PER LE ALTRE UDIENZE RITO LAVORO NON FISSATE PER LA DISCUSSIONE FINALE EX 420 C.P.C. E PER TUTTE LE ALTRE UDIENZE (QUALI QUELLE FISSATE AI SOLI FINI DELLA SOSPENSIVA OVVERO NEI PROCEDIMENTI CAUTELARI O CAMERALI)

- i difensori delle parti almeno tre giorni prima dell'udienza depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni; il giudice entro cinque giorni dall'udienza già fissata, adotterà il provvedimento del caso

GIUDICE DI PACE di Rieti e Poggio Mirteto

Saranno rinviate a data successiva al 30/6/2020, con comunicazione alla PEC dei procuratori delle parti, tutte le udienze pendenti sui ruoli civili dei GIUDICI DI PACE stante la mancata disponibilità dei necessari strumenti tecnici sia per lo svolgimento dell'udienza da remoto che per il c.d. contraddittorio cartolare.

Faranno eccezione le udienze per le quali verrà segnalata l'urgenza, che dovrà essere valutata dal giudice con decreto comunicato via PEC alle parti, e quelle che non comportino la presenza di una pluralità di persone non gestibile con le regole del distanziamento sociale, che saranno trattate con le forme ordinarie, a porte chiuse, curando la fissazione in fasce orarie che consentano la non sovrapposizione con altri processi e rimettendo al giudice ogni disposizione utile al loro più ordinato svolgimento, nel rispetto delle norme di tutela della salute pubblica.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

- tutte le istanze dovranno essere depositate telematicamente e decise con le medesime modalità; non si accetteranno istanze cartacee sino al 30 giugno 2020 ad eccezione di quelle di particolare urgenza che sarà valutata dal magistrato e che potranno comunque essere depositate solo previo appuntamento telefonico
- le udienze si svolgeranno con le modalità dianzi indicate.

SETTORE PENALE

- A) Tutte le udienze verranno celebrate a porte chiuse ex art. 83 comma 7 lett. e) D.L. 17/3/2020 n. 18
- B) Le udienze fissate per l'acquisizione di prove dichiarative – ad eccezione di quelle di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) d.l. 17/3/2020 n. 18 – saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 con comunicazione telematica ex art. 83 commi 13 e 14 D.L. 17/3/2020 n. 18 ad opera della Cancelleria a seguito della relativa indicazione dei giudici da effettuare sempre con modalità telematica utilizzando il modulo allegato
- C) Le udienze di “prima comparizione”, le udienze di discussione e tutte quelle in cui non è necessaria la presenza di soggetti differenti dalle parti o che non comportino la presenza di una pluralità di persone non gestibile con le regole del distanziamento sociale, così come le udienze preliminari, saranno celebrate mediante collegamento da remoto, solo con il consenso di tutte le parti, e con le seguenti modalità:

comunicazione al P.M., ai difensori delle parti e alle persone offese, ove non assistite da un difensore già nominato (se già designato l'avviso sarà inviato al medesimo) del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento assicurando che:

1. i partecipanti abbiano aderito all'invito per iscritto depositando almeno sette giorni prima alla PEC: dibattimento.tribunale.rieti@giustiziacert.it (per il dibattimento) e alla PEC: gip.tribunale.rieti@giustiziacert.it (per l'udienza preliminare) sia il loro assenso che la loro disponibilità di idonea postazione informatica per il collegamento. Alla persona offesa non assistita da un legale dovrà essere notificata comunicazione, almeno sette giorni prima della scadenza del termine per aderire all'invito, a partecipare all'udienza, per poter permettere alla stessa di nominare un difensore e potersi costituire parte civile per l'udienza fissata. La mancata comunicazione dell'assenso nel termine indicato sarà intesa come dissenso;
2. sia aperto per ogni difensore costituito un solo collegamento;
3. i partecipanti si impegnino che per tutta la durata dell'udienza telematica nella stanza dove operano non siano presenti altre persone;
4. i partecipanti si obblighino a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazioni fornendo un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento;
5. il collegamento per l'udienza verrà effettuato con il programma TEAMS mediante il link contenuto nel decreto del giudice titolare del fascicolo e seguendo le istruzioni contenute nel decreto stesso
6. nella comunicazione di adesione di cui al punto 1 il difensore dovrà indicare se all'udienza sarà sostituito da altro avvocato, specificandone il nominativo, nonché un indirizzo di posta elettronica per ricevere eventuali comunicazioni da parte della Cancelleria

la mancata comunicazione dell'assenso nel termine indicato sarà intesa come dissenso; tutti gli altri processi, di cui alla lettera C, saranno trattati con le forme ordinarie, a porte chiuse, curando la loro fissazione in fasce orarie che consentano la non sovrapposizione con altri processi e rimettendo al giudice ogni disposizione utile al loro più ordinato svolgimento (compreso il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 solo di parte dei processi fissati in un'unica udienza laddove la trattazione di tutti quanti non permetterebbe il rispetto delle norme di tutela della salute pubblica).

D) Le udienze con imputati detenuti, le udienze di convalida dell'arresto e/o del fermo, le udienze con il rito direttissimo, quelle nei quali i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, e comunque tutte quelle di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) D.L. 17/3/2020 n. 18 saranno trattate, indipendentemente dal consenso delle parti, con collegamento da remoto con le modalità dianzi specificate e che saranno meglio indicate nel protocollo da stipulare con la Procura ed il COA


GOT e GIUDICE DI PACE di Rieti e Poggio Mirteto

Saranno rinviate a data successiva al 30/6/2020, con comunicazione alla PEC dei procuratori delle parti, tutte le udienze pendenti sui ruoli penali dei GIUDICI DI PACE e dei GOT stante la mancata disponibilità dei necessari strumenti tecnici per lo svolgimento dell'udienza da remoto. Faranno eccezione le udienze per le quali verrà segnalata l'urgenza, che dovrà essere valutata dal giudice con decreto comunicato via PEC alle parti, e quelle che non comportino la presenza di una pluralità di persone non gestibile con le regole del distanziamento sociale, che saranno trattate con le forme ordinarie, a porte chiuse, curando la fissazione in fasce orarie che consentano la non sovrapposizione con altri processi, nel rispetto delle norme di tutela della salute pubblica, e rimettendo al giudice ogni disposizione utile al loro più ordinato svolgimento (compreso il rinvio a data successiva al 30/6/2020 solo di alcuni dei procedimenti fissati per una data udienza – individuati in quelli con il numero di ruolo più recente – al fine di impedire il sovra-affollamento).

Manda al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma e al Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ai fini di cui al comma 6 dell'art. 83 D.L. 17/3/2020 n. 18.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica di Rieti, al Presidente del COA di Rieti, ai Colleghi, ai GOT del Tribunale di Rieti e ai Giudici di Pace di Rieti e Poggio Mirteto

Il Presidente
dott. Pierfrancesco de Angelis



- Allegati: 1) provvedimento Presidente Tribunale di Rieti in data 12 marzo 2020
2) modulo rinvii udienze penali periodo 9 marzo-11 maggio
3) modulo rinvii udienze penali con testimoni periodo 15 aprile-30 giugno
4) modulo trattazione udienze penali prima comparizione
5) modulo trattazione udienze penali ove non è prevista la presenza di testimoni

nel settore penale notifiche, differimenti udienze, ricezione istanze, adempimenti post-udienza, riordino e sistemazione fascicoli, invio nuove richieste per imputati irreperibili, predisposizione verbali di udienza, creazione sottofascicoli per verbali e depositi e quanto altro possibile con le accennate modalità;

nel settore civile l'accettazione degli atti con collegamento da remoto e quanto altro possibile con le medesime modalità; i funzionari provvederanno alla pubblicazione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi da remoto;

- autorizza i funzionari a consentire, ove lo ritengano necessario e sotto la loro responsabilità, il prelievo dei fascicoli da parte del personale per la lavorazione da casa con l'istituzione di un registro che indichi nominativamente i singoli fascicoli asportati

Si comunichi al Procuratore della Repubblica, al Dirigente Amministrativo, ai Colleghi, al Personale e al Presidente del COA di Rieti.

Rieti, 12 marzo 2020

Il Presidente
dott. Pierfrancesco de Angelis

Allegato: 2

N. RGD

TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE PENALE

Il Tribunale

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di

_____ ;
Visto il Decreto-Legge 18 marzo 2020, n. 17, in particolare l'art. 83 e l'art. 36 del D.L. 8/4/2020 n. 23;

Considerato che a decorre dal 9 marzo 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari devono essere rinviate, d'ufficio, a data successiva all'11 maggio 2020: e ciò per la prioritaria necessità di contenere e limitare al massimo le occasioni di esposizione, per tutti gli attori del processo, al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b; e che - per i casi previsti da detta norma, seconda parte, nn. 1, 2 e 3 - allo stato (e in tempo utile a consentire gli adempimenti di cancelleria e gli accorgimenti tecnici, necessari alla trattazione) non è pervenuta la dichiarazione delle parti interessate, con espressa richiesta di procedere;

Visto l'art. 465 cod. proc. pen.;

RINVIA

la trattazione del procedimento in epigrafe indicato all'udienza del giorno _____ alle ore _____; AUTORIZZA GLI IMPUTATI SOTTOPOSTI A MISURE CAUTELARI DIVERSE DALLA CUSTODIA IN CARCERE A PRESENZIARE LIBERI E SENZA SCORTA

DICHIARA

sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento penale, nonché sospendi il corso della prescrizione e i termini di decorrenza delle misure cautelari, ove applicate, nei limiti previsti dall'art. 83 cit.;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione e notificazione del presente decreto, con l'avviso che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; e che tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

- al **Pubblico Ministero**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove già previsti alla precedente udienza;
- al **difensore dell'imputato**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti alla precedente udienza;

- **all'imputato,** _
- in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, a norma dell'art. 83 cit. co. 13, 14 e 15;_
- in caso di difensore di ufficio, con le forme ordinarie; _
- **alla parte civile costituita e al responsabile civile,** mediante invio al difensore all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, difensore che provvederà alla citazione dei propri testi, ove già previsti alla precedente udienza._

Rieti,

Il Presidente_

Allegato: 3

N. RGD

TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE PENALE

Il Giudice

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di _____;

Visto il Decreto-Legge 18 marzo 2020, n. 17, in particolare l'art. 83 e l'art. 36 del D.L. 8/4/2020 n. 23;

Considerato che il giudizio in esame rientra in quanto prevedono l'art. 83 cit., co. 6 e ss, per il periodo compreso tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020;

Visto il provvedimento in data 9 aprile 2020 del Presidente del Tribunale di Rieti;

Rilevato che l'**udienza è fissata per l'assunzione di prove dichiarative**,

Rilevato altresì che non sussiste alcuna delle ipotesi di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) d.l. 17/3/2020 n. 18;

Visto l'art. 465 cod. proc. pen.;

DISPONE

il rinvio al _____;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione e notificazione del presente decreto, con l'avviso che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; e che tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

- al **Pubblico Ministero**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove già previsti alla precedente udienza;_
- al **difensore dell'imputato**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti alla precedente udienza;_
- all'**imputato**, _
- in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, a norma dell'art. 83 cit. co. 13, 14 e 15;_
- in caso di difensore di ufficio, con le forme ordinarie; _
- **alla parte civile costituita e al responsabile civile**, mediante invio al difensore all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, difensore che provvederà alla citazione dei propri testi, ove già previsti alla precedente udienza._

Rieti

Il Giudice

Allegato: 4

N. RGD

TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE PENALE

Il Giudice

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di _____;

Visto il Decreto-Legge 18 marzo 2020, n. 17, in particolare l'art. 83 e l'art. 36 del D.L. 8/4/2020 n. 23;

Considerato che il giudizio in esame rientra in quanto prevedono l'art. 83 cit., co. 6 e ss, per il periodo compreso tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020;

Visto il provvedimento in data 9 aprile 2020 del Presidente del Tribunale di Rieti;

Rilevato che trattasi di **udienza di prima comparizione**

DISPONE

la trattazione il giorno _____ alle ore _____ mediante collegamento da remoto, solo con il consenso di tutte le parti, e con le seguenti modalità, sul seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA0YTkxNjMtZjI2Zi00OTQzLWFkZGUtMWMxNzdhdjZmE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d: E SEGUENDO LE ISTRUZIONI IN CALCE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO

1. i partecipanti devono aderire all'invito per iscritto depositando almeno sette giorni prima alla PEC: dibattimento.tribunale.rieti@giustiziacert.it (per il dibattimento) e alla PEC: gip.tribunale.rieti@giustiziacert.it (per l'udienza preliminare) sia il loro assenso che la loro disponibilità di idonea postazione informatica per il collegamento con l'indicazione nominativa dell'eventuale sostituto di udienza. La mancata comunicazione dell'assenso nel termine indicato sarà intesa come dissenso;

2. sarà aperto per ogni parte processuale un solo collegamento;

3. i partecipanti devono impegnarsi a che per tutta la durata dell'udienza telematica nella stanza dove operano non siano presenti altre persone;

4. i partecipanti devono obbligarsi a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazioni fornendo un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento e un indirizzo di posta elettronica per ricevere eventuali comunicazioni da parte della Cancelleria;

la mancata comunicazione dell'assenso nel termine indicato sarà intesa come dissenso ed il processo sarà trattato il _____ ore _____

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione e notificazione del presente decreto, con l'avviso che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e

comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; e che tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

- al **Pubblico Ministero**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove già previsti alla precedente udienza;_
- al **difensore dell'imputato**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti alla precedente udienza;_
- all'**imputato**, _
- in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, a norma dell'art. 83 cit. co. 13, 14 e 15;_
- in caso di difensore di ufficio, con le forme ordinarie; _
- **alla parte civile costituita e al responsabile civile**, mediante invio al difensore all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, difensore che provvederà alla citazione dei propri testi, ove già previsti alla precedente udienza.

Rieti,

Il Giudice

Allegato: 5

N. RGD

TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE PENALE

Il Giudice

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di

_____ ;
Visto il Decreto-Legge 18 marzo 2020, n. 17, in particolare l'art. 83 e l'art. 36 del D.L. 8/4/2020 n. 23;

Considerato che il giudizio in esame rientra in quanto prevedono l'art. 83 cit., co. 6 e ss, per il periodo compreso tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020;

Visto il provvedimento in data 9 aprile 2020 del Presidente del Tribunale di Rieti;

Rilevato che **trattasi di procedimento ove non è prevista l'acquisizione di prove dichiarative e per il quale non è necessaria la presenza di soggetti differenti dalle parti o che comunque non comporta la presenza non gestibile con le regole del distanziamento sociale di una pluralità di persone,**

DISPONE

1. la trattazione il giorno _____ alle ore _____ mediante collegamento da remoto, solo con il consenso di tutte le parti, e con le seguenti modalità, sul seguente link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA0YTkxNjMtZjI2Zi00OTQzLWFkZGUtMWMxNzdhODFjZmE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d: E SEGUENDO LE ISTRUZIONI IN CALCE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO

2. i partecipanti devono aderire all'invito per iscritto depositando almeno sette giorni prima alla PEC: dibattimento.tribunale.rieti@giustiziacert.it (per il dibattimento) e alla PEC: gip.tribunale.rieti@giustiziacert.it (per l'udienza preliminare) sia il loro assenso che la loro disponibilità di idonea postazione informatica per il collegamento con l'indicazione nominativa dell'eventuale sostituto di udienza. La mancata comunicazione dell'assenso nel termine indicato sarà intesa come dissenso;

3. sarà aperto per ogni parte processuale un solo collegamento;

4. i partecipanti devono impegnarsi a che per tutta la durata dell'udienza telematica nella stanza dove operano non siano presenti altre persone;

5. i partecipanti devono obbligarsi a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazioni fornendo un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento e un indirizzo di posta elettronica per ricevere eventuali comunicazioni da parte della Cancelleria;

la mancata comunicazione dell'assenso nel termine indicato sarà intesa come dissenso ed il processo sarà trattato il _____ ore _____ con la trattazione con le forme ordinarie, a porte chiuse, nel rispetto delle norme di tutela della salute pubblica

RACCOMANDA

a tutte le parti il rispetto dell'orario fissato sottolineando che non sarà ammessa la presenza in Tribunale in orario antecedente, che all'udienza potranno partecipare ESCLUSIVAMENTE le parti e i loro difensori e che al termine si dovrà immediatamente uscire dai locali del Tribunale

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione e notificazione del presente decreto, con l'avviso che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; e che tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

- al **Pubblico Ministero**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove già previsti alla precedente udienza;_
- al **difensore dell'imputato**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti alla precedente udienza;_
- all'**imputato**, _
- in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, a norma dell'art. 83 cit. co. 13, 14 e 15;_
- in caso di difensore di ufficio, con le forme ordinarie; _
- **alla parte civile costituita e al responsabile civile**, mediante invio al difensore all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, difensore che provvederà alla citazione dei propri testi, ove già previsti alla precedente udienza.

Rieti,

Il Giudice